



# COMUNE DI BÉE

COMUNE DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

•

C.F.e Part. IVA 00588010033

C.A.P. 28813

Tel. 0323.56100 – Fax 0323.56467

*piazza Barozzi 1 28813 Bée (VB)*

## **Regolamento comunale per la gestione del patrimonio vegetale e censimento delle aree verdi** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

## **INDICE**

### **CAPO PRIMO – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

### **CAPO SECONDO – TUTELA DEL VERDE**

Art. 3 - Piante tutelate

Art. 4 - Prescrizioni per la tutela del verde

Art. 5 - Prescrizioni per le potature

Art. 6 - Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali

Art. 7 - Distanze delle piante da confini ed abitazioni

Art. 8 - Richiesta di autorizzazione al taglio – Procedura

Art. 9 - Richiesta di autorizzazione al taglio in aree soggette a vincolo ambientale. Procedura

Art. 10 - Manutenzione straordinaria e nuova realizzazione di giardini e parchi

Art. 11 - Salvaguardia fitopatologica

Art. 12 - Uso di parchi e giardini pubblici

Art. 13 - Viabilità

### **CAPO TERZO – AREE A VERDE PUBBLICO ED ALBERATE**

Art. 14 - Ambito di applicazione

Art. 15 - Prescrizioni tecniche

Art. 16 - Allestimenti di cantiere su aree verdi ed alberature

Art. 17 - Ripristini

Art. 18 - Danni a soggetti arborei

Art. 19 - Stima del valore ornamentale e dei danni

Art. 20 - Altri danni ai soggetti arborei

Art. 21 - Tutela e valorizzazione aree di particolare pregio panoramico

### **CAPO QUARTO – VIGILANZA E SANZIONI**

Art. 22 – Vigilanza e sanzioni

Art. 23 - Sanzioni

Allegato A – Elenco delle più diffuse patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.

Allegato B - Cartografia aree boscate ed aree di vigenza del Regolamento (PRGC)

**CAPO PRIMO**  
**FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1 – Finalità**

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, posta sia sulla proprietà pubblica, che su quella privata, sono riconosciuti quali fattori di qualificazione ambientale, inteso come abbellimento paesaggistico e attenzione alle problematiche ambientali.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento hanno lo scopo di promuovere il miglioramento ambientale per quanto attiene al patrimonio arboreo del territorio comunale, delle sue valenze paesaggistiche, culturali e igienico-ambientali, nonché di conservare gli alberi di pregio e di fornire indicazioni in merito agli interventi di manutenzione.

**Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alle aree verdi pubbliche e private poste nel territorio del Comune di Bée e detta norme per la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di spazi verdi.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:
  - a) le piante da frutto poste in orti o in aree agricole, nonché le piante facenti parte di piantagioni di arboricoltura da legno, da frutto e i vivai anche in stato di temporaneo abbandono della coltivazione;
  - b) le aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
  - c) le superfici a bosco, così come definite dall'art. 3 della L.R. 4/2009 e successive modifiche ed integrazioni, dove si applica la relativa legislazione vigente ed in particolare il regolamento d'attuazione approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R;
  - d) gli interventi di disboscamento, di sradicamento di alberi, di cambio di destinazione d'uso e di movimento di terra di cui alla L. 2367/1923 e s.m.i..
3. L'Amministrazione Comunale può, con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela anche piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico, scientifico o monumentale.

**CAPO SECONDO**  
**TUTELA DEL VERDE**

**Art. 3 – Piante tutelate**

1. Ai sensi del presente Regolamento, sono tutelate le seguenti tipologie vegetali:

2. Le piante che ad altezza petto d'uomo abbiano una circonferenza pari o superiore a 160 cm.
3. Gli alberi monumentali.

Con legge n.10/2013 recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani". (pubblicata sulla GU n.27 del 1-2-2013) è stata introdotta, la definizione giuridica di "albero monumentale". I requisiti indicati sono i seguenti:

- I. L'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  - II. I filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
  - III. Gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
- Ai sensi del vigente Codice in materia di tutela di beni paesaggistici (Dlgs 42/2004 e successive modifiche) il Patrimonio Culturale nazionale è costituito da Beni culturali e da Beni paesaggistici. Il D.lgs. 63/2008 ha introdotto, nella categoria delle cose immobili, di cui all'art. 136 lett. a del Codice, gli «alberi monumentali». In quanto Beni paesaggistici a tutti gli effetti. Su di essi, quindi può essere apposto il "vincolo paesaggistico" che ne impedisce l'alterazione o l'abbattimento.

A ciò si aggiunge quanto disposto dalla legge n.10/2013 che stabilisce che: "salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000".

Inoltre, è applicabile l'articolo 635 del Codice penale che disciplina il reato di danneggiamento (pena dai sei mesi ai tre anni).

Il Corpo forestale dello Stato ha il compito di curare, ai sensi della legge n.10/2013, l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Tale elenco è costituito dagli elenchi regionali alimentati dai rilievi e raccolta dei dati operata dai Comuni. L'elenco viene aggiornato periodicamente ed è reso disponibile alla cittadinanza sui siti delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data, inoltre, pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento.

4. Per la definizione di pianta arborea si rinvia a quella contenuta nell'art. 892 del Codice Civile.
5. È fatto divieto a chiunque, senza la prescritta comunicazione di cui al successivo articolo 8, abbattere, distruggere, danneggiare, rimuovere, trapiantare, modificare, con potature che non siano condotte secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, le piante tutelate.

6. Si considera danneggiamento ogni azione, diretta o indiretta, dolosa o colposa, che provochi anomalie fisiologiche e/o alterazioni morfologiche tali da predisporre la pianta alla colonizzazione di patogeni o parassiti, come ad esempio il riporto di terra sulle radici, le lesioni alle radici, le scortecciature, le potature non eseguite a regola d'arte, l'impiego di fitofarmaci in maniera non corretta.

#### **Art. 4 – Prescrizioni per la tutela del verde**

1. È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su piante tutelate, utilizzando chiodi, viti o altri sistemi in grado di lesionare la corteccia ed il legno dell'albero.
2. Al fine di tutelare eventuali presenze di specie animali nidificanti o in letargo presso piante per le quali viene concessa l'autorizzazione all'abbattimento, l'Amministrazione Comunale potrà imporre che tali interventi siano effettuati nella stagione opportuna, purché non sussistano gravi e immediati pericoli per persone o cose.
3. In caso di esecuzione di lavori edili in prossimità di piante tutelate, queste ultime devono essere, per quanto possibile, escluse dall'area di cantiere. È obbligatorio proteggere le piante tutelate che non fosse possibile escludere dall'area di cantiere con apposite strutture temporanee che evitino il danneggiamento del fusto e degli apparati radicali. In particolare:
  - a) la chioma deve essere irrorata con acqua qualora vi si depositassero polveri in gran quantità;
  - b) il tronco deve essere riparato con tavole di legno alte almeno 2,5 m, senza inchiodarle al tronco stesso;
  - c) le radici devono essere protette, osservando scrupolosamente le norme indicate nel successivo art. 6.
4. Le piante tutelate non possono essere utilizzate, neppure temporaneamente, quali sostegni per cavi, transenne, ripari, recinzioni e simili. Al termine dei lavori, il suolo in prossimità delle piante tutelate deve essere ripulito e decompattato, senza causare danni alle radici.
5. In caso di pericolo per persone, animali o cose determinati da possibili schianti di piante, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, ordinare l'esecuzione di specifici interventi o l'abbattimento delle piante interessate, con onere a carico del proprietario.
6. In caso di comprovata necessità di abbattimento e/o capitozzatura di piante tutelate di proprietà comunale, a fini edilizi, ed in assenza di soluzioni alternative, che consentano al tempo stesso la potestà attuativa secondo il PRG e la conservazione del patrimonio arboreo, il proprietario o chi ne abbia titolo legale è tenuto:
  - a) all'esecuzione di opere di mitigazione e compensazione ambientale dal valore almeno pari a quello dei soggetti botanici interessati all'abbattimento e/o capitozzatura, da eseguirsi, su proposta del proprietario o di chi ne abbia titolo legale, anche in altra proprietà privata nel territorio del Comune

- di Bée ovvero su superfici di proprietà pubblica indicate dall'Amministrazione Comunale;
- b) al pagamento di oneri di compensazione ambientale da versare all'Amministrazione Comunale;
  - c) ad eseguire forniture di materiale vivaistico e d'arredo urbano da impiegarsi su aree di pubblica proprietà.

#### **Art. 5 – Prescrizioni per le potature**

1. Le potature di piante tutelate possono essere eseguite liberamente, salvo le limitazioni di cui ai successivi commi e le eventuali altre norme statali e regionali vigenti.
2. La tipologia di potatura da privilegiare è sempre il c.d. "taglio di ritorno".
3. Sono vietate le potature delle piante tutelate effettuate mediante capitozzatura di rami in corrispondenza di punti il cui diametro è pari o superiore a 15 cm; nel caso in cui il ramo da asportare sia compreso fra i 10 cm e i 20 cm di diametro, tutti i tagli devono essere obbligatoriamente eseguiti mediante la tecnica del "taglio di ritorno", ovvero recidendo il ramo (con strumenti affilati e puliti) in corrispondenza di una biforcazione e rilasciando un ramo "tiralinfa" di dimensioni diametriche non inferiori ad un terzo di quelle del ramo da eliminare, inclinato rispetto alla direzione del ramo principale al massimo di 45°, il tutto rispettando il "colletto" di quello da asportare ed evitando l'inutile potatura definita "a coda di cane" assimilabile a capitozzatura.
4. Sono vietate le potature delle piante tutelate effettuate mediante taglio di rami, anche mediante la tecnica del "taglio di ritorno", in corrispondenza di punti il cui diametro raggiunge o supera i 20 cm, salvo nei seguenti casi:
  - a) potatura di rami completamente o in gran parte secchi;
  - b) potatura di rami con patologie o parassiti di cui all'allegato A del presente Regolamento;
  - c) potatura di monconi e di rami già spezzati.
5. La spalcatura delle Gimnosperme viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o in estate al termine della crescita dei germogli. È vietato asportare, in ogni intervento, più di cinque cerchie di rami vivi. È inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero, salvo che in *Pinus sylvestris*.
6. È sempre vietato il taglio della freccia apicale delle Gimnosperme (conifere) anche se con diametro inferiore a 10 cm, salvo nel caso di tassi, tuje, cipressi e simili usati per "ars topiaria" o siepi e, salvo nel caso di eliminazione di cimali saettati, danneggiati da eventi meteorici e colpiti da attacchi parassitari.
7. La potatura a testa di salice è consentita, mediante l'utilizzo di forbici cesoie e senza l'utilizzo della motosega o altri mezzi meccanici, su alberi già gestiti con questa tecnica, o su soggetti di nuovo impianto, che per esigenze di spazio o motivi ornamentali non possono essere gestiti diversamente.
8. Le prescrizioni del presente articolo devono essere rispettate anche nel caso di interventi edilizi quali la predisposizione di cantiere con opere accessorie quali ponteggi, posizionamento di gru e di linee

tecnologiche definitive o provvisorie, e simili. A tal fine, in sede di progettazione degli interventi, dovranno considerarsi i predetti limiti per la riduzione della chioma di alberi tutelati in prossimità del cantiere edile, dovendosi evitare interventi assimilabili a capitozzatura delle piante tutelate. Qualora, in corso d'opera, non si siano trovate soluzioni alternative agli interventi vietati nei commi precedenti del presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'esecuzione di opere di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale.

#### **Art. 6 – Prescrizioni per la tutela degli apparati radicali**

1. Sono vietati, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per cause di forza maggiore, nell'area di rispetto delle piante tutelate, così come definita nella sottostante tabella, i danneggiamenti o disturbi agli apparati radicali mediante:
  - a) pavimentazione della superficie del suolo con materiali impermeabili;
  - b) compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi, salvo mezzi autorizzati;
  - c) scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
  - d) deposito o versamenti di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche, produca danni o alterazioni alle piante;
  - e) fuoriuscita di gas e di altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture.
2. In occasione di nuovi impianti, è necessario destinare ad ogni singola pianta, anche se non corrispondente alla definizione di pianta tutelata al momento della messa a dimora, un'area permeabile e drenante attorno al tronco della superficie minima prevista dal prospetto seguente.
3. È vietato effettuare tagli, rescissioni e strappi degli apparati radicali delle piante tutelate; in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione.

#### **Art. 7 – Distanze delle piante da confini ed abitazioni**

1. Fatto salvo quanto definito all'art. 13, i rami e le radici che si diffondono oltre i confini di proprietà possono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone o cose; i tagli dei rami devono essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 5.
2. La distanza minima di semina, piantagione o comunque crescita spontanea di alberi, sia dal confine di proprietà, sia da edifici (anche se esistenti sulla medesima proprietà), in funzione delle dimensioni che raggiungerà l'albero a maturità (nei centri abitati) è la seguente:
  - a) 8 metri per piante di primaria grandezza (tronco che supera gli 8 metri di altezza);
  - b) 4 metri per piante di secondaria grandezza (tronco, tra i 3 e gli 8 metri di altezza);

- c) 2 metri per piante non di alto fusto;
  - d) Per tronco si intende la distanza da base fino alla impalcatura dei rami.
3. Con riferimento alle siepi si rinvia alla disciplina dettata dal Codice Civile (art 892).
  4. È possibile derogare a quanto prescritto dal presente Regolamento con riferimento alla realizzazione di alberature stradali, di filari fronte strada, di arredi a verde, di zone spartitraffico o di qualsiasi area di pertinenza pubblica, realizzate su suolo pubblico, qualora non siano vigenti differenti norme.

#### **Art. 8 – Comunicazione di taglio - Procedura**

1. E' sempre consentito l'abbattimento degli alberi nonché degli arbusti ornamentali.
2. E' consentito l'abbattimento di piante e arbusti tutelati, su istanza del proprietario, previo ottenimento di autorizzazione comunale, nei seguenti casi:
  - 2.1 – pericolo immediato di schianto della pianta o di parte di essa;
  - 2.2 – pianta morta;
  - 2.3 – pianta deperente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature;
  - 2.4 – pianta a dimora a distanze non congrue con quelle definite dall'art. 7;
  - 2.5 – diradamento al fine di togliere le piante soprannumerarie per il miglioramento degli altri esemplari;
  - 2.6 – reale necessità, non altrimenti eliminabile, per motivi tecnici o di costo, di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
  - 2.7 – reale necessità, non altrimenti eliminabile, di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
  - 2.8 – eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
  - 2.9 – esercizio di diritto di veduta o di diritto panoramico, legalmente stabilito, definito per atto convenzionale;
  - 2.10 - piante che per il loro sviluppo riducono la veduta dai fabbricati in proprietà e che non possono essere contenute con interventi di potatura compatibili con le tecniche previste nel presente Regolamento;
  - 2.11 - piante collocate su terreno acclive, a monte di fabbricati, di altezza tale da interessare il fabbricato sottostante in caso di caduta.
3. Chiunque intenda abbattere, per i motivi sopra elencati, una o più piante o arbusti tutelati, deve inviare all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione, redatta su apposito modello, corredata dalla seguente documentazione:
  - planimetria catastale;
  - documentazione fotografica.



4. In tutti gli altri casi, è possibile procedere al taglio decorsi 10/30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando, entro lo stesso termine, il potere di verifica e controllo dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 9 – Richiesta di autorizzazione al taglio in aree soggette a vincolo ambientale**

1. La valutazione degli abbattimenti di alberi nelle aree soggette ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, al di fuori delle zone boscate, è di competenza della Commissione locale per il Paesaggio istituita dalla L.R. 32/2008; a tale Commissione devono essere indirizzate le istanze di abbattimento secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
2. Al momento della redazione di questo Regolamento non risultano essere presenti aree soggette a vincolo ambientale oltre a quelle indicate nel PRGC all'art. 3.15.

#### **Art. 10 – Nuova realizzazione di parchi e giardini**

1. Qualora, in occasione di interventi di cui al presente articolo, si propongano interventi di abbattimento di piante o arbusti tutelati, non è necessario presentare alcuna specifica comunicazione di abbattimento, purché sia presentata la restante documentazione richiesta in riferimento all' art 4 punto 6 del regolamento.

#### **Art. 11 – Salvaguardia fitopatologica**

1. Tutte le piante colpite da patologie, devono essere prontamente segnalate all'Amministrazione Comunale, vedi allegato A.
2. Deve, altresì, essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che, per virulenza o per velocità di diffusione o per estensione, possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché diffondere nuove patologie o parassitologie la cui lotta sia dichiarata obbligatoria dagli Organi fitosanitari competenti.
3. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o di attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.
4. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite, di preferenza, con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

## **Art. 12 – Uso di parchi e giardini pubblici**

1. Ai parchi e ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi è consentito il libero accesso nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, fatte salve particolari specifiche situazioni con riferimento alle quali l'Amministrazione Comunale può definire limitazioni all'accesso.
2. Nei parchi, aiuole e giardini pubblici è vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
3. E' vietato imbrattare, deturpare, rimuovere la segnaletica e/o i manufatti presenti negli spazi verdi, estirpare fiori, tagliare o comunque danneggiare la cortina erbosa e le essenze arboree ed arbustive.
4. Su viali o percorsi è consentito il transito con biciclette, monopattini ed altri mezzi non motorizzati, a condizione che la circolazione avvenga a passo d'uomo.
5. I cani possono accedere esclusivamente se tenuti al guinzaglio, e agli stessi non è consentito l'uso di aree a prato.
6. E' compito del proprietario del cane provvedere alla raccolta immediata degli escrementi degli animali.
7. Ogni qual volta gli spazi a verde siano soggetti a trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari (ove possibile, mediante l'utilizzo di tecniche dell'agricoltura biologica) verranno interdetti al pubblico previo avviso.

## **Art. 13 – Viabilità**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'artt. 892 e 893 del Codice Civile, in vigore a decorrere dal 21 aprile 1942, chiunque è tenuto a rispettare le distanze di messa a dimora stabilite da tale disposizione nell'ambito dei centri urbani, si specifica che i rami di piante e arbusti non possono sporgere sulle pubbliche vie.
2. Nelle aree extraurbane, come definite nel vigente Piano Regolatore Generale Comunale, vigono le norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento di attuazione, a norma del quale: "La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri".
3. I proprietari dei fondi confinanti con strade ed aree di uso pubblico sono tenuti a mantenere le fronde degli alberi posti su terreni di proprietà entro i confini degli stessi. La presenza di essenze arboree od arbustive di grosse dimensioni lungo i confini non deve comunque costituire pericolo per la viabilità, nè diminuire la visibilità.
4. Qualora le essenze poste a confine fossero valutate di pregio, si dovrà mantenere la sporgenza dei rami ad una quota superiore a 4,5 metri di altezza dal piano stradale.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i

tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

6. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti, ramaglie e fogliame afferenti a terreni privati, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità per gli eventuali danni arrecati.

## **CAPO TERZO**

### **AREE A VERDE PUBBLICO ED ALBERATE**

#### **Art. 14 – Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente Capo dispongono prescrizioni agronomiche alle quali è obbligatorio attenersi in caso di lavori pubblici, o di lavori eseguiti da concessionari incaricati della fornitura di servizi (luce, gas, acqua, ecc.), la cui esecuzione interessi in tutto od in parte aree a verde pubblico, alberate, singole piante ed arbusti posti sul territorio comunale.

#### **Art. 15 – Prescrizioni tecniche**

1. L'esecuzione dei lavori pubblici o in concessione è soggetta alle prescrizioni tecniche già previste al precedente art. 4.
2. Per quanto riguarda gli scavi in prossimità degli apparati radicali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre distanze minime relativamente a scavi da eseguirsi in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio.
3. E' fatto salvo il rispetto delle normative specifiche relative alle tutele fitosanitarie.

#### **Art. 16 – Allestimenti di cantiere su aree verdi ed alberature**

1. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.
2. Non sono ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi od appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, o altri simili interventi.
3. Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e nell'accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.), nonché nel governo delle fonti di calore.
4. Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 17 – Ripristini**

1. Il materiale di risulta proveniente dai lavori eseguiti su aree a verde contenenti inerti, asfalto, ciottoli, zolle, ecc., deve essere allontanato e conferito all'impianto di recupero degli inerti e degli scarti vegetali a cura e spese dell'esecutore degli scavi. Il ripristino dei tappeti erbosi delle specie tappezzanti od arboree delle aiuole fiorite deve essere eseguito dall'impresa concessionaria del servizio o dall'impresa appaltatrice dell'opera pubblica secondo uno specifico capitolato d'oneri, disposto dai competenti Uffici comunali, a cui compete anche l'onere della verifica della corretta esecuzione dei lavori.

#### **Art. 18 – Danni a soggetti arborei**

1. In caso di danni non ripristinabili arrecati ad alberi nell'ambito di lavori eseguiti da ditte concessionarie o nell'ambito della fornitura di servizi (luce, acqua, gas, ecc.), o da altri enti pubblici, il Comune si riserva di chiedere all'esecutore della manomissione il risarcimento del valore ornamentale e/o del danno biologico secondo le metodologie indicate nei successivi articoli.

#### **Art. 19 – Stima del valore ornamentale e dei danni**

1. Abbattimenti

Nel caso si debba procedere in proprio o si autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, o nel caso di rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi edilizi o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base a prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.

L'indennizzo complessivo è determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a) Prezzo di vendita al dettaglio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa); in difetto, il prezzo di vendita al dettaglio sarà ricavato dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

b) Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m) secondo la formula  $b = a/10$ .

c) Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;  
 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;  
 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;  
 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;  
 6 = pianta sana, media vigoria, in filare;  
 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;  
 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;  
 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;  
 1 = pianta senza vigore, malata;  
 0,5 = pianta priva di valore.

d) Indice secondo le dimensioni di cui alla seguente Tabella A.

**Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco**

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f) Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

g) Valore ornamentale, calcolato secondo la formula seguente:

$$V.o. = (b \times c \times d) - f$$

dove I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Amministrazione Comunale

V.o. = valore ornamentale

**S.a.** = spese di abbattimento (se sostenute dalla Amministrazione Comunale)

**V.1.** = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Amministrazione Comunale)

$$I = V.o. + S.a. - V.1.$$

**Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti**

N. pianta	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indice	Indice estetico sanitario	Indice dimensioni	Totale parziale	Deprezzamento		Valore ornamentale (Euro)
							%	(Euro)	
		a	b	c	d	f	g	h	i
Xxxxx	<i>Tilia hybrida</i>	30,00	3,00	10	1	300	10	30	270,00

## 2. Interventi sulla chioma

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde), oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e di messa in sicurezza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo sarà determinato, pertanto, dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante alla Amministrazione Comunale

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

## Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procede alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Amministrazione Comunale, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Le aree di rispetto sono disciplinate dal precedente art. 6 del Regolamento.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è calcolata in funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove

D.B.	=	Danno Biologico
V.o.	=	Valore ornamentale
H	=	Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, consiste in una formula basata sul Teorema di Carnot.

I parametri interessati dalla formula sono:

**s e t** = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che s e t non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c), intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

**m** = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

**n** = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

**u** = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il *Teorema di Carnot* sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos (\rho) = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos (\rho) = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2 (s + m/2) (t + m/2)}$$

$\rho$  = settore angolare danneggiato (gradi)

**Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti**

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos (u)	(Gradi) p		
		l	s	t	m	n	u	p	H	r
Xxxx	<i>Tilia hybrida</i>	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102.	28,3333	76,00

#### **Articolo 20 – Altri danni ai soggetti arborei**

1. Qualora si riscontrassero danni non ascrivibili all'art. 20 (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, e per il loro ripristino sia necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione è pari alla spesa sostenuta dalla Amministrazione Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata, applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'art. 13, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 21 - Tutela e valorizzazione delle aree panoramiche**

1. Ai proprietari di fondi situati in aree sottostanti a punti che presentino comunque una valenza panoramica, è fatto obbligo di mantenere la vegetazione, anche in caso di nuova piantumazione o sostituzione dell'esistente, ad altezza tale da non compromettere in alcun modo la veduta panoramica.

### **CAPO QUARTO**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 22 – Vigilanza e sanzioni**

1. La vigilanza per l'osservanza del presente Regolamento e l'irrogazione delle sanzioni è affidata agli organi comunali preposti e ad ogni altro organo di polizia.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalla legislazione vigente, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, specificamente determinate in conformità alla disciplina generale di cui al capo I della legge 24.11.1981, n. 689.
  - a) Potature difformi: sanzione da 70,00 € a 500,00 €; pagamento in misura ridotta entro 60 gg.: 140,00



€.

- b) Taglio pianta non autorizzato: sanzione da 150,00 € a 500,00 €; pagamento in misura ridotta entro 60 gg.: 166,67 €.
  - c) Ogni altra violazione delle norme contenute nel presente Regolamento: sanzione da 25,00 € a 150,00 €; pagamento in misura ridotta entro 60 gg.: 50,00 €
3. Le violazioni alle prescrizioni dell'art. 13 sono assimilate a quelle previste all'art. 29 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della strada), e successive modificazioni e integrazioni, e sanzionate nella stessa misura.
  4. La violazione di più disposizioni comporta l'applicazione di un numero corrispondente di sanzioni amministrative.
  5. Unitamente alla sanzione amministrativa, verrà applicata la sanzione accessoria consistente nella messa in pristino dei luoghi, con obbligo, nei casi di cui all'art. 13, di provvedere al taglio ed all'asportazione della vegetazione eccedente e/o giacente sulle vie pubbliche.
  6. Nel caso in cui i proprietari e/o i trasgressori non ottemperino alle disposizioni dei commi precedenti, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie con spese a totale carico dei contravventori e/o dei proprietari.

**Allegato A - Elenco delle più diffuse patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.**

Tracheomicosi delle querce (*Ceratocystis fagacearum* Hunt)

Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Hell. et. Halst. f. platani)

Grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi* Mor)

Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Sutton)

Verticillosi (*Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth)

Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora* Wins)

Processionaria del pino (*Thaumetopoea pytiocampa* Denn. et Schiff)

Bostrico (*Ips typographus* L.)

Scolitidi dell'olmo (*Scolytus multistriatus* Marsham e *Scolytus sulcifrons* Rey)

Minatrice dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*)

Cyiniptide Galligeno del Castagno